



CITTÀ DI POMEZIA

PROVINCIA DI ROMA

S10 - TUTELA DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

DET. N.87/DIR10

DEL 03/06/2014

Responsabile del Procedimento: ING. RENATO CURCI

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA. CIG 56339556BD

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 32/DIR10 del 03/03/2014, R.G. 312 del 3/3/2014, esecutiva ai sensi di legge, in ossequio agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 69 del 19/12/2013, è stato autorizzato l'avvio delle procedure relative all'acquisizione dell'appalto quinquennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con la scelta del contraente mediante procedura aperta in conformità agli artt. 3, comma 37 ed art. e 55, comma 5 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con il medesimo atto è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'appalto ed i relativi allegati, la modulistica per la partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara, il Duvri e lo schema contrattuale;
- in data 28/03/2014 si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara stabilendo quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno 29/05/2014;
- con atto n. 29 del 28/05/2014 Prot. 48365 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la dirigenza del Settore Tutela dell'Ambiente con decorrenza dal 29/05/2014;

Considerato che:

- dall'analisi della documentazione di gara è stato riscontrato che al punto IV.2.1 del Bando di gara ed al punto 5 art. 3 Parte Prima del Disciplinare di gara, fra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante richiede che per le offerte migliorative sia indicato anche "il valore economico";
- tale specificazione di fatto rende palese una parte dell'offerta economica non garantendo il rispetto del principio di piena segretezza dell'offerta economica;
- con particolare riferimento alla questione della segretezza delle offerte economiche l'Autorità di Vigilanza in più occasioni (parere n. 97 del 18/10/2009, n. 107 del 27/5/2010) ha chiarito che in termini generali si configura quale violazione di tale principio l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione così operata tra profilo tecnico ed economico è di per sé idonea a introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara dell'offerta tecnica;

Ritenuto che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenti un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evi-



CITTÀ DI POMEZIA

PROVINCIA DI ROMA

S10 - TUTELA DELL'AMBIENTE

denza pubblica laddove si manifestino situazioni che possono pregiudicare i principi sottesi alle stesse procedure ad evidenza pubblica;

Richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale dell'ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456);

Considerato che il provvedimento di annullamento in autotutela in ossequio al prevalente interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura, non lede posizioni giuridiche qualificate dei partecipanti interessati i quali, procedendosi alla rinnovazione della procedura, potranno ripresentare domanda, senza alcun pregiudizio derivante dalla revoca in autotutela del Bando di Gara;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca in autotutela della Determinazione n. n. 32/DIR10 del 03/03/2014, R.G. 312 del 3/3/2014 e degli atti correlati e conseguenti;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

DETERMINA

- di revocare in sede di autotutela, per quanto esposto in premessa, la determinazione dirigenziale n. 32/DIR10 del 03/03/2014, R.G. 312 del 3/3/2014 nonché tutti gli atti consequenziali e connessi;
- di annullare pertanto il bando di gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio quinquennale di raccolta e trasporto rifiuti urbani e servizi di igiene urbana (CIG 56339556BD), pubblicato in data 28/03/2014;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Pomezia e della Regione Lazio;
- di notificare copia della presente determinazione:
- al Responsabile del Procedimento Geom. Amedeo Caperna;
- al Servizio Appalti gare e contratti per le consequenziali procedure di competenza.

IL DIRIGENTE - TUTELA
DELL'AMBIENTE